

# Approvato dalla Giunta regionale il PDL di modifica alla LR 17/2005 in materia di tirocini formativi

---

28 Giugno 2013

Il PDL in oggetto conferma l'impianto della Legge regionale 17/2005, ma introduce alcune modifiche solo agli articoli che intervengono sulla materia dei tirocini.

In particolare:

- il tirocinio sarà promosso da parte di un soggetto terzo rispetto al tirocinante e al soggetto ospitante sulla base di una convenzione tra promotore e ospitante e attuazione sulla base di un progetto formativo individuale;
- si predispongono l'obbligo di assicurazione del tirocinante contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi da parte del soggetto promotore, in proprio o in convenzione con il soggetto ospitante;
- si predispongono la previsione dell'obbligo di comunicazione obbligatoria di avvio del tirocinio, che è stato esteso ai tirocini dalla legge n. 296 del dicembre 2006, art. 1, comma 1180, insieme a convenzione e progetto alla Direzione territoriale del lavoro ed alle organizzazioni sindacali rappresentate nelle sedi di concertazione;
- si predispongono l'obbligo di individuazione di figure responsabili dello svolgimento del tirocinio da parte sia del soggetto promotore del tirocinio che del soggetto ospitante;
- si predispongono che per i tirocini realizzati nel territorio regionale, anche se ospitati da datori di lavoro multi-localizzati.

Di seguito si elencano nel dettaglio le modifiche studiate dalla Regione.

## **Tipologie di tirocinio**

Si prevedono le seguenti tipologie di tirocinio:

1. tirocini formativi e di orientamento, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo studio entro e non oltre i dodici mesi;
2. tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro, finalizzati a percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro. Sono rivolti principalmente a disoccupati (anche in mobilità) e inoccupati. Questa tipologia di tirocini è altresì attivabile in favore di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali;
3. tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di soggetti con disabilità di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91 nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.
4. **Durata e modalità di attuazione**
5. La proposta prevede che si stabilisca la durata massima prevista per ciascuna delle tre tipologie di tirocinio, comprensiva di eventuali proroghe, in particolare:

- sei mesi per i tirocini formativi e di orientamento;
- dodici mesi per i tirocini di inserimento/reinserimento;
- dodici mesi per i tirocini in favore di soggetti svantaggiati nonché dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale; la durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi nel caso di soggetti con disabilità.

Le circostanze che possono dar luogo alla sospensione del tirocinio sono la maternità o la malattia lunga, ovvero quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio.

### **Soggetti promotori**

I soggetti che possono promuovere tirocini sono, con i dovuti aggiornamenti, gli stessi soggetti già individuati dalla legge regionale 17/2005. Si prevede di definire le modalità con cui un soggetto non formativo dovrà avvalersi di un soggetto formativo ai fini di garantire la qualità del percorso di formazione del tirocinante.

### **Vincoli**

Per quanto attiene ai vincoli in capo ai soggetti ospitanti, sono previsti:

- L'impossibilità di realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante
- Il divieto di utilizzare i tirocinanti per attività non coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso;
- La necessità di essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999,
- L'obbligo di non avere effettuato licenziamenti nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio, salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative,
- L'obbligo di non avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa.

Dovrà inoltre essere quantificato il rapporto tra lavoratori dipendenti a tempo indeterminato del soggetto ospitante e numero di tirocini che possono essere ospitati contemporaneamente.

### **Contrasto all'uso irregolare del tirocinio**

Saranno infine previste attività di controllo e contrasto di un uso distorto del tirocinio mediante:

- individuazione e programmazione di attività di controllo, anche attraverso una stretta collaborazione con il Ministero del Lavoro;
- definizione delle sanzioni pecuniarie ed anche inibizione temporanea, per periodi da definire, alla promozione di tirocini a fronte di violazioni da parte dei soggetti promotori.